

# VOLKSWAGEN BANK

G M B H

## FOGLIO INFORMATIVO N. 26

### FINANZIAMENTO VEICOLI DIMOSTRATIVI E USATI “FINSTOCK USATO – Automobili Lamborghini S.p.A.”

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### **VOLKSWAGEN BANK GmbH**

soggetta ai controlli di Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91, 00184 ROMA. Aderente al Fondo Obbligatorio per la protezione dei Depositi di Diritto Tedesco “Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH” (EdB).

Indirizzo: Via Privata Grosio, 10/4 – 20151 Milano

Codice ABI: 03105

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 53841

Telefono: 02 – 330.271

E-mail: [Fidi@vwfs.com](mailto:Fidi@vwfs.com)

Fax: 02 – 39.21.42.46

Sito web: [www.vwfs.it](http://www.vwfs.it)

#### CHE COS'È IL FINANZIAMENTO VEICOLI DIMOSTRATIVI E USATI “FINSTOCK USATO – Automobili Lamborghini S.p.A.”

Il **Finanziamento Veicoli Dimostrativi e Usati “Finstock Usato – Automobili Lamborghini S.p.A.”** è un prodotto finanziario che, previa concessione di un'apposita linea di fido da parte della Banca, permette al Concessionario di finanziare, nei limiti dell'importo complessivo massimo accordato, veicoli già immatricolati, dimostrativi e usati, che siano di piena ed esclusiva proprietà del Concessionario richiedente, venduti da Automobili Lamborghini S.p.A..

Condizione necessaria per l'erogazione del Finanziamento è, oltre a quanto precede, l'apertura di un conto corrente ordinario presso la Banca.

Per il positivo riscontro a richieste di aperture di credito/finanziamenti la Banca potrà richiedere l'acquisizione di ulteriori garanzie, tra cui la Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi e in conformità della procedura di cui alla Legge 662/1996, attualmente gestito dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (MCC) in qualità di banca mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il Fondo.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda alle Disposizioni Operative reperibili sul sito internet del Fondo di Garanzia ([www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)), così come tempo per tempo aggiornate.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Tasso di interesse annuo nominale a debito del Concessionario (TAN), applicabile agli utilizzi entro il fido	Tasso variabile, pari alla somma tra il parametro di indicizzazione (o al tasso alternativo qualora si verifichi un Evento di Sostituzione) e lo spread basato sul rating attribuito dalla Banca
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi base 360 media del mese precedente, con minimo 0% Qualora si verifichi un Evento di Sostituzione, il parametro di indicizzazione alternativo sarà il seguente: EFTERM 3 mesi * fattore conversione 360
Spread	5,500%

# VOLKSWAGEN BANK

G M B H

Tasso di interesse annuo nominale a debito del Concessionario (TAN), applicabile agli utilizzi oltre il fido	Euribor 3 mesi base 360 media del mese precedente, con minimo 0% + 8,500% Qualora si verifichi un Evento di Sostituzione, il parametro di indicizzazione alternativo sarà il seguente: EFTERM 3 mesi * fattore conversione 360															
Spread	8,500%															
Tasso di mora	Pari al tasso di interesse annuo nominale a debito del Concessionario (TAN), applicabile agli utilizzi oltre il fido															
Giorni di calcolo interessi	Anno civile (365 giorni)															
Commissione di messa a disposizione dei fondi	<table border="1"><thead><tr><th>Rating</th><th>% trimestrale applicata al fido accordato</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td rowspan="3">0,0625%</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td rowspan="3">0,1250%</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td rowspan="4">0,1875%</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td>9</td></tr><tr><td>&gt;9</td></tr></tbody></table>	Rating	% trimestrale applicata al fido accordato	1	0,0625%	2	3	4	0,1250%	5	6	7	0,1875%	8	9	>9
Rating	% trimestrale applicata al fido accordato															
1	0,0625%															
2																
3																
4	0,1250%															
5																
6																
7	0,1875%															
8																
9																
>9																
Spese per ogni distinta di presentazione	Euro 0,00															
Spese per ogni documento anticipato	Euro 0,00															
Spese per invio estratto conto cartaceo	Euro 1,03															
Periodicità di invio estratto conto	Trimestrale (salvo diversa richiesta del Concessionario)															
Spese per invio di comunicazioni previste ai sensi di legge	Euro 0,00															
Imposta di bollo	Secondo la normativa vigente															
Rimborso di spese e bolli	Nella misura fissata pro tempore dalle relative tariffe															
Periodicità di addebito bolli	Trimestrale															

# VOLKSWAGEN BANK

G M B H

Commissione da riconoscere al Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96):

Per le aperture di credito/finanziamenti assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, una commissione “una tantum” che dipende dall’ubicazione territoriale dell’impresa e dalle sue dimensioni. La commissione, calcolata sulla base dell’importo garantito, è funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo del 3% dell’importo garantito. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall’art. 2 della Legge sull’usura (L. n. 108/96), relativo alla categoria di operazioni “*Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori*”, può essere consultato sul sito internet [vwfs.it](http://vwfs.it), nella sezione dedicata alla Trasparenza.

## CONDIZIONI OPERATIVE (PARAMETRI DEL FINANZIAMENTO)

Età massima del veicolo (data di prima immatricolazione) rispetto alla data in cui viene inoltrata la richiesta di Finanziamento	5 (cinque) anni
Termine massimo per la richiesta del Finanziamento	30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pagamento alla società Automobili Lamborghini S.p.A. della fattura di acquisto del veicolo
Durata massima del Finanziamento	120 (centoventi) giorni. Il Finanziamento deve essere estinto in caso di trasferimento di proprietà del veicolo finanziato a un soggetto terzo. Prima della scadenza del Finanziamento è possibile inviare una Richiesta di Proroga per ulteriori 60 (sessanta) giorni
Numero massimo di finanziamenti richiedibili per lo stesso veicolo	1 (uno)
Importo massimo finanziabile per i veicoli dimostrativi/usati acquistati da Automobili Lamborghini S.p.A.	100% dell’importo della fattura di vendita emessa da Automobili Lamborghini S.p.A., compresa IVA
In ogni caso, la Banca si riserva di proporre al Concessionario un importo finanziabile inferiore rispetto a quello indicato nella Richiesta di Erogazione dal Concessionario e fermo restando l’Importo Massimo del Finanziamento.	

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto della Banca

La Banca ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto a mezzo comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di e, per il pagamento di quanto dovuto, resteranno in vigore i termini già concordati con il Concessionario.

# VOLKSWAGEN BANK

G M B H

Restano, altresì, fermi gli altri casi di recesso indicati nel contratto relativo al Conto Corrente di Corrispondenza, che avranno effetto anche in relazione a tutti i rapporti accessori collegati a tale contratto, incluso il presente Contratto.

## **Recesso dal Contratto del Concessionario**

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto o le condizioni ed informazioni ad esso relative, sempre che sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione per iscritto con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista e nel rispetto delle altre modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche (Testo Unico Bancario).

Ai fini del paragrafo che precede, per giustificato motivo si intendono, a esempio, rilevanti modificazioni del tasso ufficiale di sconto, rilevanti variazioni del tasso di inflazione, rilevanti fluttuazioni degli indici delle borse europee e altre variazioni del quadro macroeconomico nazionale o internazionale che incide sull'equilibrio economico del contratto, rilevanti modifiche della struttura organizzativa e/o del *business* della Banca, modifiche finalizzate alla tutela del Cliente o della Banca, ecc..

Se il Concessionario non è d'accordo con le modifiche unilaterali, ha il diritto di recedere dal Contratto fino alla data prevista per l'applicazione delle modifiche, dandone comunicazione alla Banca, per iscritto, con le modalità previste all'Art. 18 del Contratto di Finanziamento Finstock Usato, senza penalità e senza spese, e di ottenere, alla liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se non recede entro tale termine, le modifiche unilaterali si intenderanno approvate dal Concessionario.

Il Concessionario prende atto e accetta che la Banca potrà comunicargli ogni modifica con le modalità di cui al richiamato Art. 18.

## **Clausola risolutiva espressa**

Nel caso in cui:

- una o più delle dichiarazioni e garanzie fornite dal Concessionario di cui all'Art. 3 del Contratto di Finanziamento Finstock Usato risultino non veritiere, in tutto o in parte;
- il Concessionario divenga insolvente o sia assoggettato a qualsivoglia procedura di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- uno o più dei veicoli dimostrativi o usati, per i quali sia stato concesso il Finanziamento: (a) non risulti più di proprietà del Concessionario, (b) risulti danneggiato in maniera da renderlo inutilizzabile;
- il Concessionario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di rimborso di qualsivoglia altro credito nei confronti della Banca,

il Contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel momento in cui il Concessionario riceverà la comunicazione, inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata, con la quale la Banca dichiara che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa e richiede al Concessionario di provvedere all'estinzione immediata del Finanziamento.

Qualora si verificasse un deterioramento del *rating* assegnato al Concessionario, la Banca ha facoltà di risolvere il Contratto, dandone tempestiva comunicazione mediante raccomandata o PEC al Concessionario con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dalla data in cui la risoluzione diverrà efficace.

## **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Concessionario può presentare un reclamo, in forma scritta, alla Banca con:

- lettera (inviata per posta ordinaria o a mezzo raccomandata) indirizzata a Volkswagen Bank GmbH – via Provata Grosio 10/4 – 20151 – Milano, o
- posta elettronica alla casella [Fidi@vwfs.com](mailto:Fidi@vwfs.com), o
- PEC a [volkswagenbank@postacert.cedacri.it](mailto:volkswagenbank@postacert.cedacri.it).

La Banca è tenuta a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il reclamo viene accolto, la Banca comunica al Concessionario in quanto tempo risolverà il problema.

Se il Concessionario non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla giurisdizione ordinaria, anche ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dovrà rivolgersi necessariamente ad uno dei seguenti organismi:

# VOLKSWAGEN BANK

G M B H

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in presenza di preventivo reclamo. Per informazioni consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it);
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per informazioni consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Concessionario può altresì rivolgersi ad altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro del Ministero della Giustizia.

Il Concessionario può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- se il ricorso riguarda una richiesta di denaro del Concessionario alla Banca, l'importo richiesto non è superiore a 200.000 Euro; non ci sono, invece, limiti di valore, se il ricorso riguarda l'accertamento di diritti e obblighi (ad esempio la contestazione della violazione dell'obbligo della Banca di consegnare la documentazione);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data di presentazione del ricorso;
- è stato preventivamente trasmesso un reclamo alla Banca;
- non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo, il Concessionario può presentare un nuovo reclamo alla Banca; solo dopo la presentazione del nuovo reclamo potrà rivolgersi all'ABF;
- la controversia:
  - a. non deve essere stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010;
  - b. non deve essere stata rimessa a decisione arbitrale;
  - c. non deve essere oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione promosse dal Concessionario o alle quali questo ha aderito, salvo il caso in cui tale precedente procedura conciliativa non abbia avuto esito. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
  - d. non deve essere oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

In aggiunta e senza pregiudizio per quanto precede, il Concessionario può anche presentare un esposto alla Banca d'Italia.

Il ricorso all'ABF e/o la procedura di mediazione non privano il Concessionario del diritto di adire, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ma costituiscono requisito di procedibilità necessario per intraprendere l'azione giudiziale.

## LEGENDA

<b>Commissione di messa a disposizione dei fondi</b>	Commissione determinata in base al rating del Concessionario e in proporzione all'importo dell'affidamento o dello scoperto e applicata <i>pro quota</i> con cadenza trimestrale. Comprende, tra l'altro, gli eventuali costi per l'attività di consulenza finalizzata all'acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96), ferma restando l'eventuale commissione da riconoscere al Fondo di Garanzia PMI sopra indicata.
<b>Evento di sostituzione dell'indice di riferimento</b>	Evento che comporta la sostituzione del parametro di indicizzazione di riferimento (Euribor) quale, ad esempio, la sua variazione sostanziale o la sua sopravvenuta cessazione, inutilizzabilità o inidoneità.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la Banca mette a disposizione del Concessionario oltre il saldo disponibile oltre il saldo disponibile, su richiesta del Concessionario stesso e se

# VOLKSWAGEN BANK

G M B H

	sussistono determinate condizioni valutate dalla Banca, a sua discrezione.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il Concessionario può utilizzare.
<b>Sconfinamento oltre il fido</b>	Somma che la Banca accetta di pagare quando il Concessionario ha impartito un ordine di pagamento superando i limiti di fido eventualmente accordati.
<b>Spese per invio estratto conto cartaceo</b>	Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione.
<b>Tasso di interesse annuo nominale a debito del Concessionario (TAN)</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi, a debito del Concessionario, sulle somme utilizzate in relazione al fido (o affidamento) e/o allo sconfinamento (oltre il fido). Tali interessi sono addebitati sul conto corrente.
<b>Tasso di mora</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a debito del Concessionario in caso di mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	<p>Tasso di interesse rilevato ai sensi della L. n. 108/96 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale trimestralmente.</p> <p>Il TEGM rappresenta la media trimestrale dei Tassi Effettivi Globali (TEG) rilevati da tutte le banche e gli intermediari e applicati alle diverse tipologie di finanziamento.</p> <p>Per verificare se il tasso applicato all'apertura di credito in conto corrente è usurario occorre confrontare il TEG rilevato sul contratto con il TEGM relativo alla categoria di operazioni "<i>Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori</i>" vigente nel trimestre di sottoscrizione del contratto aumentato di un quarto, a cui si aggiungono altri quattro punti percentuali <math>(TEG + 1.25) + 4</math> – cd. tasso soglia).</p> <p>Il TEGM relativo alla categoria di operazioni "<i>Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori</i>", può essere consultato sul sito internet <a href="http://vwfs.it">vwfs.it</a>, nella sezione dedicata alla Trasparenza.</p>